



CSA Regioni Autonomie Locali

Coordinamento Nazionale
Via Goito, 17 – 00185 Roma
Tel 06.490036

Fax 06.23328842 – 06.4464779

Sito internet: www.csaral.it; - Posta elettronica: coordinamento.csa@csaral.it



RSU 2015

COMUNICATO N. 4 - 29 dicembre 2014

Con la circolare n. 4 del 15 dicembre 2014, l'ARAN ha fornito le indicazioni relative alla rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2014.

Sintetizziamo di seguito tutte le informazioni più importanti della circolare, comunque allegata a questo comunicato.

- **Ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il periodo contrattuale 2016-2018, è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2014**
- **La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line.** Nel sito istituzionale dell'ARAN, è presente un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia.
- **L'accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2015.**
La rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2014, ovvero quelle per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2015.
- **La procedura dovrà essere conclusa ENTRO IL 31 MARZO 2015**, eventuali proroghe, come nella passata rilevazione, saranno comunicate esclusivamente dall'ARAN.
- **Le organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di pertinenza siano esatti nel numero, nella denominazione e nell'entità del contributo - a tale scopo la legge ha previsto che i dati siano sottoscritti dal sindacato interessato.**

- Le schermate devono essere compilate con particolare diligenza ed attenzione, atteso che l'ARAN non può in nessun caso modificare il dato inserito dalle amministrazioni. In caso di modifiche, dovute ad errata compilazione, le amministrazioni dovranno quindi provvedere a modificare il dato, dandone comunicazione all'ARAN prima di trasmettere la nuova scheda elettronica.

❖ TIPOLOGIA DEI DATI RICHIESTA

➤ NUMERO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2014

La rilevazione delle deleghe riguarda il numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) al 31 dicembre 2014.

→ Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del comparto, la suddivisione tra tempo indeterminato e tempo determinato, nonché l'articolazione specificata per categoria di dipendenti.

→ Il dipendente in posizione di comando o altro analogo provvedimento a carattere temporaneo, deve essere censito dall'amministrazione in cui è in ruolo. L'amministrazione presso cui lo stesso presta servizio in posizione di comando non deve conteggiare detto personale onde evitare una doppia rilevazione.

→ Nel caso di enti di recente istituzione, dove il dipendente sia retribuito totalmente dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in attesa dell'inquadramento nel nuovo ente, dovrà essere quest'ultimo a rilevarlo.

❖ DENOMINAZIONE PER ESTESO ED IN SIGLA DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

→ Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi relativi all'indicazione della denominazione per esteso e della sigla dell'organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di riportare esattamente la denominazione del soggetto sindacale a favore del quale è stata effettuata la trattenuta (quindi **CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI**, in sigla **CSA**). **Non rileva la struttura organizzativa interna all'organizzazione sindacale percettrice del contributo, né l'intestazione del conto corrente presso cui le somme trattenute sono materialmente versate.**

→ Ai sensi dell'art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007, in caso di incorporazione per fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, trattandosi di successione a titolo universale, che deve essere avvenuta entro il 31.12.2014, **la delega va attribuita alla Organizzazione sindacale incorporante.** Nel caso invece di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali, che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, **è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante.**

❖ NUMERO DELEGHE AL 31 DICEMBRE 2014

Ricordiamo che per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma X dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una organizzazione sindacale. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa. **Non devono essere conseguentemente rilevate le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione.**

→ **Vanno conteggiate le deleghe al 31 dicembre 2014. Non devono, pertanto, essere conteggiate le deleghe revocate prima di tale data, né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dall' 1 gennaio 2015 in poi.**

Per tali ragioni la rilevazione è effettuata sulla retribuzione di gennaio 2015 a valere sul 31 dicembre 2014, in quanto solo a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2014, incluse, pertanto, le cosiddette nuove deleghe che, seppure non contabilizzate nel dicembre 2014, di fatto erano già attive a tale ultima data (a tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, dell'CCNQ in materia di contributi sindacali sottoscritto l'8 febbraio 1996, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. Pertanto è compito delle amministrazioni garantire che nella busta paga di gennaio 2015 vengano effettuate le trattenute relative a tutte le deleghe rilasciate entro la data del 31 dicembre 2014. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre 2014, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre 2014, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio: così l'art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998 come integrato dall'art. 6, comma, del CCNQ del 24 settembre 2007).

→ **Devono essere rispettate le distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti, personale del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato.**

❖ **IMPORTO DEL CONTRIBUTO SINDACALE**

→ **L'importo del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998) è espresso nel suo valore unitario medio mensile.**

Ai fini del calcolo del valore medio unitario mensile si intende esclusivamente il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l'intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2015 a valere sul 31 dicembre 2014).

Pertanto;

- 1. se il contributo sindacale è versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilità;**
- 2. se il dipendente ha un rapporto di lavoro part-time, il valore del suo contributo deve essere riportato a orario intero;**
- 3. se la retribuzione non sia riferita all'intero mese, esempio l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2014 o casi analoghi, il valore del contributo deve essere riportato a valore mensile.**

→ **DELEGHE ESPRESSE IN FAVORE DI ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

Se il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre 2014, è contemporaneamente iscritto, tramite delega, a più e diversi sindacati, tale fattispecie deve essere rilevata in quanto anche questo dato rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini del corretto calcolo della rappresentatività.

La procedura informatica prevede anche l'inserimento di questo dato.

→AMMINISTRAZIONI GESTITE DA SPT*

Talune amministrazioni (come la Regione Lazio) si avvalgono, per la gestione degli stipendi, del competente servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro (SPT) della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione.

Le amministrazioni in parola, una volta entrate nella procedura, troveranno le schede già compilate atteso che i dati verranno trasmessi, in formato telematico, all'applicativo Aran direttamente da SPT.

Le amministrazioni non potranno modificare le schede precompilate dal predetto Servizio, né sommare, raggruppandole, deleghe con codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale. In questo caso non sarebbe più rilevabile il diverso contributo sindacale che sottende al differente codice meccanografico.

ATTENZIONE

Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano una modifica dei dati indicati nelle schede predisposte dal competente predetto Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le amministrazioni dovranno effettuare una verifica con lo stesso Service Personale Tesoro, unica istanza deputata a controllare se le deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate.

Il Service Personale Tesoro verifica la congruità delle informazioni inserite nel programma di gestione delle buste paga ed, ove necessario, comunica formalmente all'amministrazione (e per conoscenza all'ARAN) il dato aggiornato. Solo a seguito di tale comunicazione l'amministrazione potrà apportare correttivi ai dati precaricati nell'applicativo DELEGHE SINDACALI.

Si ricorda che l'Agenzia verificherà l'esistenza di eventuali differenze tra il dato precaricato ed il dato presente alla chiusura della rilevazione. Gli RLE saranno responsabili di ogni modifica non accompagnata dalla suindicata documentazione formale di SPT.

❖ FIRMA DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE

L'applicativo genera un report in formato PDF per ogni organizzazione sindacale, contenente i dati inseriti nel procedimento.

→ Ai sensi dell'art. 43, comma , del dlgs. n. 165 del 2001 i dati devono essere controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata con modalità che garantiscano la riservatezza della stessa. Pertanto, ogni report dovrà essere stampato e controfirmato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso si riferisce.

→ Per rappresentante sindacale si intende il dirigente sindacale (aziendale - di zona - comunale - territoriale – provinciale - nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un componente della RSU o un dipendente appositamente delegati per iscritto (in questi ultimi due casi il delegante è l'organizzazione sindacale e la delega deve essere formalmente presentata).

→ Ogni rappresentante sindacale può sottoscrivere esclusivamente le schede dell'organizzazione che rappresenta.

→ la firma non può essere apposta dal componente della RSU, se non per espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata.

❖ MOTIVAZIONE DELLA MANCATA FIRMA DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE

Ove la scheda non sia controfirmata dall'organizzazione sindacale interessata, come previsto dalla norma, il funzionario responsabile della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza.

→ In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede devono essere ugualmente completate indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.

❖ TRASMISSIONE DEL REPORT ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Al fine di garantire una adeguata informazione il report, contenente i dati inseriti nel procedimento, deve essere inviato all'organizzazione sindacale interessata.

Nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni sindacato va inviato esclusivamente il report di propria pertinenza, vale a dire quello intestato all'organizzazione destinataria e non anche quelli intestati alle altre organizzazioni.

→ La data di invio alla organizzazione sindacale deve essere riportata nell'apposito riquadro.

❖ CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.

La rilevazione delle deleghe avverrà esclusivamente in via telematica, nessun documento cartaceo dovrà essere trasmesso all'ARAN.

L'amministrazione dovrà conservare per almeno 10 anni tutti i report sottoscritti dalle organizzazioni sindacali (ovvero riportanti la motivazione della mancata firma) e la prova dell'avvenuta trasmissione degli stessi al singolo sindacato, atteso che gli RP Deleghe e gli RLE delle singole amministrazioni dovranno dichiarare, negli appositi campi previsti nell'applicativo DELEGHE SINDACALI, se è stata acquisita la firma del rappresentante sindacale (indicandone le generalità e il ruolo all'interno del sindacato) o, in caso negativo, la motivazione della mancata firma.